



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 113 del 19/12/2025

OGGETTO: IMU 2026: Approvazione aliquote e detrazioni.

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove, del mese di Dicembre alle ore 16:22, presso il Convento dei Frati Riformati, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Il Presidente OLIVA GENNARO e con l'assistenza di Il Segretario Generale Dott. CUZZOLINI ROSARIO.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	Si	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	Si
ANNESE SERGIO	Si	TARANTINO ANTONIO SIMONE	Si
LIPPOLIS ANTONELLA	Si	TOMASELLI FRANCESCA	Si
LUONGO PIERO FRANCESCO	Si	DEMARCO ANTONELLA	No
OLIVA GENNARO	Si	DI LENA ANGELO	Si
NUNZELLA EMILIA	Si	VERGALLO FRANCO	Si
BOLOGNINO COSIMA	Si	MARRA FRANCESCO	Si
D'AMATO EMILIANO	No	GUZZONE CATALDO ETTORE	Si
SCIALPI ELENA	Si		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il

possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti,

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il Decreto del MEF 11 novembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12/11/2025) rubricato "Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione

entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione..."*;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ..."*;

Considerati, inoltre:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 91/2024 con la quale è stato approvato il prospetto con le aliquote da applicare ai fini IMU per l'anno 2025;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n.15 - favorevoli n. 13 - contrari n. 2 (Vergallo e Di Lena) ed astenuti n. 0, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di **confermare**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote ai fini IMU per l'anno **2026** riportate nel Prospetto, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal MEF nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, **allegato sub A)** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023.

4.

Inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione **2026-2028**, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno **2026**, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 - Favorevoli n. 13 - Contrari n. 2 (Vergallo e Di Lena) - Astenuti n. 0

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, in ordine alla proposta n.ro 2070 del 01/12/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE in data 01/12/2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi degli art. 49, comma 1 del T.U.E.L, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2070 del 01/12/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE in data 01/12/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
Dott. CUZZOLINI ROSARIO



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2697

Il 29/12/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.ro 113 del 19/12/2025 con oggetto: IMU 2026: Approvazione aliquote e detrazioni..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, lì 29/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,14%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di dicembre, giusta convocazione inviata con nota 27869 del 10.12.2025, regolarmente notificata agli interessati si è riunita la suddetta commissione.

Alle ore 8.15 sono presenti i componenti Guzzone Cataldo, Salamida Anna, Scialpi Elena ed il responsabile Ludovico. Alle ore 8.20 arriva il consigliere D'Amato Emiliano. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Libera Arcangelo.

Si passa alla discussione dei punti che sono:

1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 278 del 27/11/2025 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 280 del 28/11/2025 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Addizionale comunale IRPEF- anno 2026 – Provvedimenti;
4. IMU 2026: Approvazione aliquote e detrazioni;
5. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028_ (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
6. Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione.

Si passa al 1° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 4 (Salamida, D'Amato, Scialpi, Guzzone)

contrari: 0

astenuti: 0

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto

favorevoli: 4(Salamida, D'Amato, Scialpi,Guzzone)

contrari:0

astenuti: 0

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto

favorevoli: 4(Salamida, D'Amato, Scialpi, Guzzone)

contrari:0

astenuti: 0

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto

favorevoli: 4(Salamida, D'Amato, Scialpi, Guzzone)

contrari:0

astenuti: 0

Si passa al 5° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto

favorevoli: 4(Salamida, D'Amato, Scialpi, Guzzone)

contrari:0

astenuti: 0

Si passa al 6° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto



favorevoli: 4(Salamida, D'Amato, Scialpi, Guzzone)

contrari:0

astenuti: 0

La riunione termina alle ore 8,55

Fatto, letto, confermato e sottoscritto



Presidente Oliva

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: ***"IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni"***.
Prego, Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

Sì. Oltre le aliquote dell'addizionale IRPEF, andiamo ad approvare anche le aliquote e le detrazioni ai fini IMU per l'anno 2026.

È stabilita nella misura di euro 200 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi assegnati regolarmente dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, che hanno però le stesse finalità degli IACP.

Viene approvato, unitamente alla stessa delibera, un prospetto che è allegato ed è parte integrante della delibera stessa. Nel prospetto si dà atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 764 della legge 160/2019, *"in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito in questo prospetto"*.

Vado a leggersi i punti principali. L'abitazione principale, categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, vi è un'aliquota dello 0,5%; fabbricati rurali ad uso strumentale, inclusa la categoria catastale D10, lo 0,1%; i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D10 l'1,14%; terreni agricoli l'1,06%; aree fabbricabili l'1,14% e altri fabbricati, cioè i fabbricati diversi dell'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, l'1,14%, gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera e) della legge 160/2019, al Comune o ad altro Ente territoriale o ad Ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi statutari.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi sul punto? Mi hanno tolto la parola a me. Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Dovete fare cassa. Siamo a fine anno, cominciano ad arrivare i regalini di Babbo Natale sotto gli alberi dei cittadini; altrimenti come si spiegano i concerti di fine anno che costano 9.500 euro? Come si spiegano le bandiere blu a botte di 25.000 euro? Bisogna fare cassa, bisogna battere cassa a tutti i costi. Quindi l'Amministrazione comunale cosa fa? Vuole togliere...

Sindaco D'Alfonso

La Bandiera Blu?

Consigliere Di Lena

Vuole fare cassa a tutti i costi aumentando ulteriormente le aliquote alle abitazioni dei cittadini.

Questa è una cosa, come sempre, che non esiste né in cielo né in terra che un'Amministrazione in pre-dissesto, pur di sopravvivere, metta *photored* illegittimi, senza adeguata omologazione, aumenti IRPEF, aumenti IMU, spenda 700 euro per fare convegni a spese dei cittadini. Insomma, tutta propaganda politica a spese dei poveri cittadini che pagano le tasse per non avere in cambio niente, per un'Amministrazione comunale che non fa feste e festicciole per la popolazione intera, ma soltanto per accontentare le caste del territorio.

Quindi questo *modus operandi* di politica è una politica di Paese di basso livello, da buttare proprio della spazzatura. Una politica proprio di arlecchini, del *panem et circenses*, di sagre e feste per rimbambire la popolazione.

Presidente Oliva

Consigliere Di Lena, rimani...

Consigliere Di Lena

Per rimbambire la popolazione.

Presidente Oliva

Rimani sul punto!

Consigliere Di Lena

Una...

Presidente Oliva

Perché del circo ne fai parte anche tu.

Consigliere Di Lena

Un'Amministrazione comunale che, a differenza delle altre, di quelle precedenti, ha peggiorato la situazione, perché prima era solo *panem et circenses*, sagre, ma a costo zero, adesso le fanno anche a

pagamento... la politica del sagre, del *panem et circenses*. Quindi, quando c'era l'Amministrazione Lupoli era gratuito, adesso a pagamento pure.

(Intervento fuori microfono)

Sì, a pagamento le fanno... le facevano e attraverso sponsorizzazioni. Adesso si fanno sponsorizzazioni più le tasse dei cittadini, si fanno queste sagre e festicciole anche per nascondere le inefficienze del territorio.

Allora questi soldi secondo me devono essere spesi in maniera diversa. Questi soldi devono essere spesi in maniera diversa. Siamo a fine anno, dovevamo essere tutti più buoni, ma invece questa Amministrazione vuole affossare di più quelle poche persone, quei pochi imprenditori che da Bari, da fuori, da Milano hanno delle proprietà qui sul territorio, che hanno delle categorie di A1, A8, A9, delle categorie di abitazione che corrispondono a ricchi, ma che magari sono persone che hanno ricevuto dei soldi dalle loro famiglie e hanno acquistato delle ville e quindi pagano come se fossero ricchi, pagano dei tributi come se fossero ricche queste famiglie... quindi, anziché incentivare il turismo, lo decrementiamo in questa maniera.

Quindi la propaganda politica della nota emittente televisiva, che è costata 24.000 euro quest'estate, senza adottare un criterio di rotazione tra l'altro per le pubblicità, a poco serve perché nei fatti hai voglia a fare propaganda, ma i fatti dimostrano l'opposto.

Quindi non volete incrementare il turismo ma lo volete decrementare per accontentare giusto quelle quattro caste che stanno nel centro storico, quelle quattro caste di imprenditori che stanno nel centro storico.

Questa è la situazione reale, quindi affossare tutto il popolo per accontentare quattro o cinque servi di Corte.

Questa è la situazione reale; poi, se vogliamo prenderci in giro, continuiamo a raccontare barzellette a TeleRama, Antenna Sud, nelle note emittenti televisive.

Presidente Oliva

Grazie.

Consigliere Di Lena

Tanto ci sono i vostri amici che vi pagano anche le pubblicità. Continuiamo così.

Presidente Oliva

Grazie.

Abbiamo parlato del punto 6, no? Delle... Sì. Avevo perso...

Intervento

IMU.

Presidente Oliva

IMU? Ah. No...

Ci sono punti all'ordine del... c'è qualcuno che vuole intervenire su questo punto? Mi hai mandato pure a me... non ho capito questa...

Se non ci sono altri interventi, ci sono interventi per dichiarazione di voto?

Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, metterei il punto a votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato, avendo riportato n. 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata, avendo riportato n. 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.